

## **PARTE SPECIALE – Quarta Sezione**

Reati Societari

## INDICE

### PARTE SPECIALE – Quarta Sezione

	Pag.
1. Le fattispecie dei reati societari .....	3
2. Funzione della Parte Speciale – Quarta Sezione.....	8
3. Processi Sensibili nell’ambito dei reati societari.....	9
3.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni .....	9
3.2 Approvazione e controllo del bilancio.....	10
L’oggetto delle previsioni normative è il bilancio di esercizio, nell’ambito del quale rilevano quali attività e processi sensibili:.....	10
- il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili; .....	10
- il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente;.....	10
- le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall’art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi. ....	10
3.3 Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie ed informazioni relative al Gruppo (c.d. “price sensitive”); .....	11
3.4 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest’ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Rai Cinema .....	11
3.5 Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale.....	11
3.6 Predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime.....	11
3.7 Informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari .....	12
3.8 Costituzione e funzionamento delle assemblee .....	12
4. Regole generali .....	13
4.1 Il sistema in linea generale.....	13
4.2 Principi generali di comportamento .....	13
5. Procedure specifiche.....	16
5.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di Direzioni, Organi, soggetti e Funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni.....	16
5.2 Formazione, approvazione e controllo del bilancio .....	17
5.3 Formazione, redazione, controllo e approvazione di prospetti informativi .....	18
5.4 Attività della società di revisione .....	19
5.5 Controllo dei Soci e del Collegio Sindacale.....	19
5.6 Rapporti con le Autorità di Vigilanza .....	19
6. I controlli dell’OdV .....	21
6.1. I responsabili interni .....	21
6.2 Le schede di evidenza.....	21
6.3 Attività ispettiva e di impulso .....	21

## 1. Le fattispecie dei reati societari

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Qui di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie criminose - tutte previste dal codice civile - contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 ter, introdotto dal D.Lgs. 61/02.

### **Artt. 2621 e 2622 False comunicazioni sociali**

Questo reato, realizzabile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,<sup>1</sup> sindaci e liquidatori, si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalle legge;
- la punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore da quella corretta;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta di cui all'articolo 2622 c.c., che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2621 c.c., deve cagionare un danno patrimoniale a soci o a creditori, è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

### **Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

---

<sup>1</sup> La locuzione "dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari" è stata introdotta dalla L. 262/05

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Rai Cinema e i suoi dipendenti potrebbero essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- per relazione si intende il documento che contiene ed esprime il giudizio della società di revisione sul bilancio d'esercizio o sul bilancio consolidato ovvero che contiene la dichiarazione sull'impossibilità di esprimere il giudizio. Sono compresi, quindi, tutti i documenti attraverso cui si esprime il giudizio su situazioni normativamente predeterminate.

#### **Art. 2625 Impedito controllo**

E' reato proprio degli amministratori, e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari<sup>2</sup> ma in base ai principi generali è sempre ipotizzabile il concorso degli *extranei*, e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Anche in questo caso se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

Si precisa che:

- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni;
- sotto il profilo della condotta sarà rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, altri organi sociali, la società di revisione o l'OdV.

#### **Art. 2632 Formazione fittizia del capitale**

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

---

<sup>2</sup> (cfr. nota n. 1)

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività.

#### **Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti**

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

#### **Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

#### **Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

#### **Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Art. 2629 bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi<sup>3</sup>**

La fattispecie punisce la condotta dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385/93, che violi la disciplina del conflitto d'interesse di cui all'art. 2391 c.c., se da tale violazione siano derivati danni alla società o terzi.

Si fa presente che.

- La disciplina dell'art. 2391 c.c. dispone che l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile;
- Una situazione di conflitto d'interessi si verifica allorché in una singola operazione economica l'interesse della società e quello dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, ovvero del soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario n. 385/93 vengano a trovarsi in una posizione di obiettivo antagonismo;
- Sono escluse dall'abito applicativo della fattispecie tutte quelle situazioni che non diano luogo ad una situazione di pericolo concreto per il patrimonio sociale o dei terzi;

#### **Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

---

<sup>3</sup> Fattispecie introdotta dall'art. 34 della L. 262/05

### **Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

### **Art. 2637 Aggiotaggio<sup>4</sup>**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- Per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto: non sono sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- Non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone
- Affinché il reato sia configurabile non occorre che vi sia stata una reale variazione del titolo, ma è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre tale effetto.
- Per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

### **Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

La condotta criminosa si realizza da parte degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari<sup>5</sup> attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

---

<sup>4</sup> Articolo modificato dalla L. 62/05

<sup>5</sup> (Cfr. nota n. 1)

## **2. Funzione della Parte Speciale – Quarta Sezione**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali e dai Dipendenti di Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partners di Rai Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### **3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari**

I principali Processi Sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione di Reati societari sono i seguenti (cfr. Parte Generale, cap. 4):

1. approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni;
2. approvazione e controllo del bilancio;
3. predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative al Gruppo (c.d. "*price sensitive*");
4. gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIPRA;
5. esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale;
6. predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime;
7. informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari;
8. costituzione e funzionamento delle assemblee.

#### **3.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del capitale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni**

Un presidio generale rispetto alla commissione dei Reati è posto dallo Statuto e dalla sottoposizione al controllo strategico di RAI, della quale vengono mutuati gli strumenti difensivi.

Per ogni eventuale deliberazione che possa astrattamente considerarsi a rischio di reato si osservano le prescrizioni enunciate al successivo paragrafo 5.1.

### 3.2 Approvazione e controllo del bilancio

L'oggetto delle previsioni normative è il bilancio di esercizio, nell'ambito del quale rilevano quali attività e processi sensibili:

- il processo di rilevazione sistematica dei dati contabili;
- il metodo di rilevazione dei dati non rilevati sistematicamente;
- le scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione dettati dall'art. 2426 c.c. e i processi di stima connessi.

La identificazione delle aree di rischio è stata effettuata tenendo conto della affidabilità del sistema di rilevazione e controllo contabile in atto in relazione al complesso di norme e procedure interne; all'organizzazione della funzione amministrativa; all'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane; al processo di chiusura contabile; ai processi di stima connessi; nonché al complesso delle dotazioni ed applicazioni informatiche. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si è rilevato che:

- il sistema informatico adottato comprende tutte le applicazioni funzionali (ciclo attivo, ciclo passivo, finanza, etc. ) necessarie alle rilevazioni contabili sistematiche di Rai Cinema, salvo specifiche eccezioni;
- le applicazioni sono state personalizzate in relazione alle specifiche fornite dai responsabili funzionali e hanno recepito tutte le disposizioni relative alla tempistica, alle modalità ed ai poteri autorizzativi relativi all'area di attività ed alle specifiche operazioni;
- l'accesso al sistema di imputazione e correzione dei dati è individuale, consentito cioè solo a soggetti autorizzati dalle Aree e Funzioni interessate e garantisce l'evidenza dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono o correggono i dati contenuti nel sistema;
- la salvaguardia e l'integrità dei dati sono assicurate da specifiche procedure di accesso e back up.

Questo sistema costituisce pertanto uno strumento centrale ai fini della completezza, correttezza, tempestività e veridicità nella registrazione dei dati contabili.

Ciò premesso, ne consegue che:

- a) le attività di verifica, manutenzione e aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze comunicate dalle Aree e Funzioni interessate e
- b) il complesso processo di formazione del bilancio nelle sue diverse fasi, costituiscono due distinti processi sensibili.

Quest'ultimo processo, a sua volta, si articola in diverse procedure e attività:

- elaborazione ed *assessment* del bilancio di verifica, da parte della Area Amministrazione Finanza e Controllo;
- comunicazione, da parte delle Aree interessate, dei dati e delle informazioni integrative di quelle rilevate a sistema;
- comunicazione, da parte delle Aree interessate, dei dati e delle informazioni relative alle aree soggette a stima;
- predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e degli allegati relativi, da parte della Area Amministrazione Finanza e Controllo, meritevoli di specifiche previsioni.

### **3.3 Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative al Gruppo (c.d. "price sensitive")**

Nell'ottica di prevenzione del reato di cui all'art. 2637 c.c., sono a rischio tutte le attività finalizzate alla diffusione di notizie o comunque alla realizzazione di attività concretamente idonee a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

### **3.4 Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine alle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultima di dati relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Rai Cinema**

Nei limiti specificati al paragrafo 1 della presente Sezione, potrebbe costituire area sensibile l'attività svolta (e le relazioni rilasciate) dalla società di revisione, con riguardo:

- alla revisione del bilancio di esercizio e alla connessa valutazione del sistema dei rischi e del controllo interno;
- al controllo ex artt. 2433 bis (acconto su dividendi) e 2501 c.c. (congruità dei rapporti di cambio in occasione di fusioni).

Rilevano, altresì, tutele condotte idonee ad integrare il reato di "Impedito controllo" ai sensi dell'art. 2625 c.c..

### **3.5 Esercizio del potere di controllo dei soci e del Collegio Sindacale**

La fattispecie di "Impedito controllo" sanziona gli amministratori che impediscano o comunque ostacolino:

- il controllo spettante ai Soci ex art. 2476 c.c.;
- il controllo del Collegio Sindacale ex art. 2403 bis c.c.;
- il controllo da parte delle società di revisione (cfr. par. precedente).

In particolare, l'impedito controllo da parte dei Sindaci attiene sia all'attività di ispezione e controllo generale, sia alla facoltà a questi riservata di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **3.6 Predisposizione delle eventuali comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le medesime**

Sono emersi come a rischio le comunicazioni inviate per i rapporti intrattenuti o direttamente o per il tramite della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. con:

- il Ministero delle Comunicazioni;
- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

- ogni altra istituzione destinataria delle comunicazioni di cui all'art. 2638 c.c..

### **3.7 Informazioni e diffusione di notizie su strumenti finanziari propri o di terzi e sulla situazione di banche o gruppi bancari**

Tenuto conto dell'attività di Rai Cinema configurano due distinti processi a rischio:

- diffusione di notizie relative alla situazione economica e patrimoniale della RAI e di società del Gruppo;
- diffusione di notizie su strumenti finanziari di altre società e/o gruppi bancari.

### **3.8 Costituzione e funzionamento delle assemblee**

Sono considerate sensibili tutte le fasi in cui si articolano le riunioni assembleari, quali, ad esempio:

- gli interventi in assemblea;
- la verifica della legittimazione per l'accesso all'assemblea;
- la costituzione dell'assemblea;
- l'ordine del giorno e discussione dello stesso;
- l'esercizio dei poteri da parte del Presidente;
- la sospensione ed il rinvio;
- la chiusura;
- la votazione;
- la proclamazione dei risultati;
- la redazione del verbale dell'assemblea e dei risultati.

## 4. Regole generali

### 4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di Rai Cinema (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in termini generali conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) i principi di *Corporate Governance* esistenti nel Gruppo RAI, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- 3) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*, interno e di Gruppo;
- 5) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

### 4.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione della Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Rai Cinema (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione della Parte Speciale.

La presente Sezione della Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- h) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione.
- j) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari, quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- k) pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a determinare concreta preoccupazione nel pubblico, sulla affidabilità di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- l) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- m) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- n) esporre nelle comunicazioni e trasmissioni, di cui al capo precedente, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;

- o) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti)

## 5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

### 5.1 Approvazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e loro attuazione da parte di Direzioni, Organi, soggetti e Funzioni delegate in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale della controllante, fusioni e scissioni

Per la prevenzione delle fattispecie criminose richiamate si osservano le seguenti disposizioni e procedure:

#### *Indebita restituzione di conferimenti*

1. Al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l'OdV in relazione al controllo di legittimità esperito ed al suo esito.
2. I soci i quali abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberare dall'obbligo di seguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

#### *Illegale ripartizione di utili e riserve*

1. In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, la Direzione Amministrazione e Finanza verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti *contra legem*, informa senza indugio l'OdV.
2. Prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato attesta - su nota prodotta dall'Area Amministrazione Finanza e Controllo - per iscritto all'OdV il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve intervenuti nel corso dell'esercizio.

#### *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*

1. Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra una idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.
2. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati tempestivamente all'OdV, fornendo preventivamente ed a posteriori la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che economico; illustrando inoltre le modalità finanziarie di

compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio della controllante nonché sul patrimonio consolidato.

3. i soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

#### *Operazioni in pregiudizio dei creditori*

1. Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. sono comunicati, all'atto della loro approvazione, all'OdV.
2. Tutte le transazioni di natura finanziaria conseguenti alle operazioni di cui al presente capo, nonché il rilascio di eventuali fidejussioni o impegni a pagare, sono effettuate dalla Area Amministrazione Finanza e Controllo sulla base di idonea documentazione che dimostri l'ottemperanza alle disposizioni di cui al punto che precede.

## **5.2 Formazione, approvazione e controllo del bilancio**

La redazione del bilancio e dei relativi allegati compete alla Area Amministrazione Finanza e Controllo che è responsabile dei seguenti processi operativi:

- aggiornamento del piano dei conti corredato da criteri esplicativi per ciascuna area di riferimento;
- elaborazione del calendario di chiusura del bilancio per quel che attiene alla data di chiusura dei periodi contabili, delle scritture contabili, nonché della data di predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio definitivo;
- chiara e completa determinazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione dei dati e della tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- sottoscrizione di dichiarazione di veridicità delle informazioni di maggior rilievo da parte delle aree e funzioni interessate;
- elaborazione e consegna in tempo utile della bozza di bilancio all'Amministratore Delegato e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione, unitamente al parere sul bilancio espresso da parte della società di revisione.

Per il processo di verifica ed aggiornamento del sistema e per il processo di formazione del bilancio di esercizio si osservano le seguenti prescrizioni:

- i) Processo di verifica, manutenzione ed aggiornamento del sistema in relazione alle esigenze comunicate dalle Direzioni interessate

L'Area Amministrazione Finanza e Controllo, in collaborazione con l'Area Risorse Umane e Processi e la Direzione ICT della Rai, è responsabile del processo di verifica e manutenzione del sistema con particolare riferimento alla salvaguardia e protezione dei dati e delle informazioni.

L'aggiornamento del sistema è attuato di concerto con le Aree interessate o, in generale, con gli utenti diretti, conservando adeguata informazione al sistema delle modifiche apportate.

Il responsabile dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo informa l'OdV:

- trimestralmente, sullo stato generale di aggiornamento del sistema e sulle principali evoluzioni, attraverso specifico report scritto;
  - sistematicamente, sulle eventuali anomalie individuate, anche in relazione alla possibilità che le stesse abbiano potuto causare significative distorsioni sulla veridicità, legittimità e correttezza dei dati rilevati.
- ii) Processo di formazione del bilancio di esercizio e delle rendicontazioni trimestrali

In questo ambito rileva il rispetto sostanziale delle istruzioni emesse su indicazione dei competenti uffici della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., sia con riferimento generale all'attività di chiusura e di stima (*assessment*) del bilancio di verifica, che alle ipotesi specifiche relative alle:

- comunicazione dei dati e delle informazioni integrativi a quelli rilevati sistematicamente: è responsabilità di ciascuna Area, a integrazione del contenuto delle istruzioni generali, comunicare alla Area Amministrazione Finanza e Controllo tutte le ulteriori informazioni e i dati necessari per una corretta rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- comunicazione dei dati con particolare riferimento alle aree soggette a stima: sulla base delle citate istruzioni di chiusura e a integrazione delle stesse, è compito di ciascuna Area attuare un processo di stima relativamente ad attività, a passività correnti o latenti, ed a ogni altra situazione che possa dare luogo ad un rischio anche solo potenziale per Rai Cinema e comunicarne gli esiti e ogni altra informazione necessaria alla Area Amministrazione Finanza e Controllo. Di ogni processo di stima viene conservato adeguato supporto documentale, che consenta di ripercorrere l'*iter* di valutazione e le conclusioni raggiunte;
- predisposizione dei prospetti contabili, della nota integrativa e degli allegati relativi: è responsabilità della Area Amministrazione Finanza e Controllo, sulla base delle risultanze contabili, delle scritture di assestamento, dei dati e delle informazioni di cui ai punti precedenti, predisporre la bozza di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relativi allegati, secondo i principi contabili di riferimento. Spetta alla Area Amministrazione Finanza e Controllo discutere con la società di revisione e con il Collegio Sindacale ogni eventuale problematica relativa al bilancio ed alla applicazione di corretti principi contabili. La Area Amministrazione Finanza e Controllo informa tempestivamente per iscritto l'OdV di ogni contestazione che possa sorgere, sia da parte del revisore che da parte di Rai Cinema.

### **5.3 Formazione, redazione, controllo e approvazione di prospetti informativi**

In quanto applicabili, si osserveranno le disposizioni di cui al paragrafo precedente.

La pubblicazione di eventuali prospetti sarà attuata attenendosi alla analitica regolamentazione CONSOB, osservando i seguenti principi:

- verifica diretta della correttezza dei dati e delle informazioni;
- ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, acquisizione di una attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene, ovvero documentazione della fonte utilizzate;

- individuazione di un responsabile interno per ciascuna operazione di redazione o di partecipazione alla redazione, del prospetto informativo.

#### **5.4 Attività della società di revisione**

Nel contesto dell'attività svolta dalla società di revisione, si osservano le prescrizioni ed i comportamenti previsti dal codice civile e dalla regolamentazione in materia, ivi comprese le direttive CONSOB nella misura in cui risultano applicabili a Rai Cinema.

Particolare attenzione dovrà essere conferita ai seguenti aspetti:

- accesso ai dati ed alle informazioni durante lo svolgimento delle attività di revisione ai sensi dell'art. 2625 c.c.: durante lo svolgimento dell'attività di revisione la società di revisione deve essere posta in condizione di osservare gli *standards* di riferimento, nonché di accedere a tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico ai sensi di legge;
- libro della revisione ed attuazione delle risultanze e dei suggerimenti: a cura della Area Amministrazione Finanza e Controllo, le risultanze ed i suggerimenti derivanti dall'attività di revisione, così come formalizzati nel libro della revisione, devono essere diffusi in modo mirato alle funzioni aziendali competenti ai fini della conseguente implementazione ed attuazione;
- cooperazione tra società di revisione e Area Amministrazione Finanza e Controllo: nell'ambito delle attività di propria competenza relative alla valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno, la Area Amministrazione Finanza e Controllo e la società di revisione instaurano rapporti di collaborazione finalizzati alla comunicazione delle informazioni utili a ridurre i rischi e a migliorare le attività di controllo;
- conferimento di altri incarichi: con riferimento a qualsiasi ulteriore incarico conferito, o che si intenda conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio, deve essere prevista una comunicazione sistematica all'OdV.

#### **5.5 Controllo dei Soci e del Collegio Sindacale**

Ai fini della prevenzione del reato di "Impedito controllo" di cui all'art. 2626 c.c., in relazione al potere riconosciuto in capo ai soci ed agli Organi Sociali, si osservano i seguenti principi:

- tutte le notizie e le consultazioni richieste a norma dell'art. 2476 c.c. sono indirizzate dai soci al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che provvede ad informare della richiesta anche l'Amministratore Delegato e l'OdV;
- il Collegio Sindacale che, nello svolgimento della propria attività, ravvisi un comportamento censurabile ai sensi dell'art. 2625 c.c., provvede ad informarne senza indugio l'OdV, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato.

#### **5.6 Rapporti con le Autorità di Vigilanza**

Le attività della Società soggette a vigilanza devono essere svolte in conformità ai seguenti principi:

- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
- partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegati;
- redazione e conservazione dei verbali redatti in occasione dell'ispezione.

L'OdV deve essere informato con nota scritta dal responsabile della funzione coinvolta nel caso in cui il verbale conclusivo evidenzia criticità.

## **6. I controlli dell'OdV**

### **6.1. I responsabili interni**

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

### **6.2 Le schede di evidenza**

Per quanto attiene la funzione e le modalità di compilazione e comunicazione delle Schede di Evidenza, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

### **6.3 Attività ispettiva e di impulso**

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.3 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.